



KUS, UFG, Bundesrain 20, 3003 Berna, Svizzera

Posta A

Alle autorità cantonali e federali
incaricate dell'esecuzione di
domande
di assistenza giudiziaria
internazionale

Secondo liste allegate

Nostro riferimento: MEJU

Berna, 20 giugno 2014

Circolare n. 1: furto di dati e assistenza giudiziaria internazionale¹

Gentili Signore, Egregi Signori,

siete certamente informati del fatto che negli ultimi anni il furto di dati, in particolare il furto di dati bancari, è stato oggetto di molti casi clamorosi nel nostro Paese e nel Liechtenstein. Questi dati sono poi stati diffusi in più Paesi stranieri. Alcuni di questi Stati li hanno perfino acquistati agli autori dei furti commessi in Svizzera.

La presente circolare concerne le domande d'assistenza giudiziaria estere indirizzate alla Svizzera e presentate nell'ambito di un procedimento penale aperto fondandosi su dati rubati.

In veste di autorità di sorveglianza in materia di assistenza giudiziaria internazionale, l'UFG è dell'avviso che queste domande debbano essere di principio respinte, poiché contrarie al principio della buona fede fra gli Stati.

In virtù del principio della buona fede, lo Stato richiesto può considerare veri e leciti i fatti e gli elementi che sono alla base di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale, salvo abuso manifesto². In effetti, non spetta al giudice dell'assistenza l'esame della liceità della raccolta di prove nella procedura estera. Nella misura in cui la procedura penale e/o la domanda d'assistenza giudiziaria dovessero fondarsi **principalmente e intenzionalmente** su dati rubati in Svizzera o in

¹ La presente circolare annulla la circolare del 04.10.2010 concernente lo stesso tema.

² Ad esempio DTF 130 II 217 consid. 7.1.

un Paese terzo, ne discenderebbe che lo Stato richiedente non agisce secondo il principio della buona fede.³

V'invitiamo pertanto a tenerci informati su ogni domanda di assistenza estera che, a vostro avviso, potrebbe poggiare su dati rubati. In questi casi, ci riserviamo di assumere la procedura di assistenza in questione, giusta l'art. 79a AIMP.

Ringraziando in anticipo per la vostra collaborazione, vi preghiamo di gradire i sensi della nostra massima stima.

Dr. iur. Susanne Kuster
Vicedirettrice

³ Decisione del Tribunale penale federale RR.2012.82-83 del 26.02.2013 e decisione del Tribunale federale 1C_260/2013 del 19.03.2013 nello stesso caso. Nella fattispecie le autorità estere non hanno promosso il procedimento penale fondandosi unicamente e principalmente sui dati bancari rubati, ma anche e in maniera sufficiente su altri mezzi di prova.